

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE - MONTEPAOLO - SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: DOVADOLA FO VIA MONTEPAOLO
27

Numero REA: FO - 241603

Codice fiscale: 02087570400

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Dovadola la Società cooperativa denominata	
	“COOPERATIVA SOCIALE – MONTEPAOLO – SOCIETA' COOPERATIVA”.	
	Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque	
	unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza	
	stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune	
	sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il	
	trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà	
	essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di	
	recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro e	
	persegue il fine dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini tramite la gestione di servizi socio-sanitari ed	
	educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91 e s.m.i..	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo	
	mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la	
	solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai	
	ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con	
	lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo	
	sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente,	
	con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo	
	Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento	
	delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di	
	solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci	
	lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la	
	gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore e non distinto rapporto di lavoro,	
	secondo le modalità e tipologie dalle leggi consentite. Le modalità di svolgimento	
	delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai	
	sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori	
	devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In	
	funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di	
	trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane per tramite della	
	sede territorialmente competente.	

	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa, in relazione all'art. 1, c. 1, lett. a) della legge n. 381/1991, ha come oggetto lo svolgimento, in proprio o per conto terzi anche tramite appalto o convenzione, delle seguenti attività:	
	a) ospitare, accogliere, assistere, curare e riabilitare soggetti deboli e svantaggiati ed in particolare soggetti con disagio psichico, psichiatrico e anziani presso appartamenti e case;	
	b) organizzare, programmare, fornire e gestire, anche in collaborazione con enti terzi pubblici e privati, attività diagnostiche con visite psichiatriche, consulenza psichiatrica e psicologia, colloqui psicologici per la definizione di appropriati programmi terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi nell'ottica dell'approccio integrato, con interventi ambulatoriali, domiciliari, di rete e residenziali nella strategia della continuità terapeutica;	
	c) fondare, organizzare, coordinare e gestire strutture socio – assistenziali, socio – sanitarie, sociali, sanitarie e/o educative quali residenze, comunità e centri rivolti a persone con disagio psichico, psichiatrico e psicologico, case di riposo, case di cura, ambulatori, case albergo, case residenza, case protette, centri diurni, centri sociali, centri socio – riabilitativi, comunità alloggio, case famiglia, residenze assistenziali anche flessibili, strutture semi – residenziali, gruppi appartamento, appartamenti protetti, comunità terapeutiche, strutture riabilitative, laboratori educativi, socio riabilitativi e/o terapeutici, strutture a carattere educativo, di prevenzione, di accoglienza e socializzazione finalizzate al mantenimento, integrazione, inserimento, reinserimento, supporto, assistenza e miglioramento della vita attiva e della qualità della vita nonché all' integrazione e partecipazione sociale in particolare di disabili, anziani, malati, minori, immigrati e, più in generale, persone in difficoltà e/o svantaggiate;	
	d) fornire servizi socio sanitari, sociali e/o educativi, domiciliari e non, quali la cura e l'igiene personale, supporto nella gestione pratica della vita quotidiana, supporto nell' igiene e pulizia della casa, preparazione e/o somministrazione e/o consegna pasti, supporto educativo per l'acquisizione e il mantenimento delle abilità personali e sociali, assistenza in ospedale, supporto emotivo tramite la compagnia e l'ascolto, servizio di accompagnamento nelle principali attività quotidiane ed impegni sociali e relazionali (compagnia presso il domicilio o presso strutture socio – sanitarie, accompagnamento a visite o per passeggiate, aiuto o consegna della spesa, sostegno nel disbrigo di piccole pratiche o questioni burocratiche, attività del tempo libero e di socializzazione), servizio di trasporto a persone svantaggiate, vulnerabili e in difficoltà;	
	e) ideare, progettare, coordinare e gestire laboratori riabilitativi, socio occupazionali, formativi, socio – educativi, pratico – manuali ed educativi per l'assunzione di un ruolo attivo sociale e relazionale, per migliorare la qualità della vita, fornire motivazioni, obiettivi e responsabilità, per potenziare e/o mantenere una vita relazionale attiva, per sviluppare e/o mantenere abilità specifiche e capacità residue di utenti svantaggiati, in un ambiente protetto sia in strutture in disponibilità della cooperativa che esterne;	
	f) organizzare, gestire e fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio ovvero presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura e in qualunque altra struttura o luogo in cui vi sia la necessità di assistere ed accudire anziani, ammalati, disabili,	

	portatori di handicap, degenti, pazienti e più in generale soggetti svantaggiati o non autosufficienti;	
	g) fornire e/o gestire prestazioni socio - sanitarie, sanitarie a rilevanza sociale, sociali a rilevanza sanitaria, ovvero prestazioni assistenziali congiunte ad interventi sociali, progetti personalizzati erogati in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali, semiresidenziali e residenziali finalizzati alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, tenuto conto delle componenti ambientali al fine di una migliore partecipazione alla vita sociale e all'espressione personale;	
	h) fornire, gestire e realizzare interventi e prestazioni sanitarie, infermieristiche, prestazioni specialistiche sanitarie, servizi di pronto soccorso, accoglienza e orientamento ai servizi sanitari, sociosanitari ed assistenziali, cure domiciliari, assistenza ospedaliera, assistenza specialistica ambulatoriale, attività o servizi consultoriali, prestazioni di diagnostica e terapia, medicina fisica e riabilitazione, interventi di prevenzione e promozione della salute, sia in proprio che in convenzione con persone fisiche e giuridiche in possesso delle competenze e dei requisiti di legge;	
	i) organizzare, fornire, programmare e gestire servizi e piattaforme di telesoccorso, telecontrollo, teleassistenza, telemedicina, videosorveglianza, salvavita, monitoraggio e controllo da remoto di parametri fisiologici, ambientali e comportamentali al fine di garantire indipendenza ma anche sicurezza di persone a rischio come disabili, anziani e bambini;	
	l) progettare, fornire e realizzare servizi finalizzati all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e/o delle persone svantaggiate così come definite dall'art. 2 c.4 D.lgs. 112/17 e s.m.i. anche attraverso la gestione di laboratori riabilitativi, socio occupazionali, formativi, socio – educativi, pratico – manuali e ricreativi per l'assunzione di un ruolo attivo sociale e relazionale, per fornire motivazioni, obiettivi e responsabilità, per sviluppare e/o mantenere abilità e capacità;	
	m) pianificare, organizzare e gestire strutture, attività e servizi di accoglienza ed assistenza, anche integrati, legate ai flussi migratori in particolare centri di primo soccorso ed accoglienza, centri di accoglienza, centri di accoglienza per richiedenti asilo, servizi di orientamento ed integrazione, piani di accoglienza e percorsi di integrazione anche per casi vulnerabili, percorsi educativi e di accompagnamento per l'organizzazione della vita quotidiana ed il perseguimento dell'autonomia nelle comunità di accoglienza, mediazione culturale, laboratori ed attività socio-educative pratico – manuali per l'assunzione di un ruolo attivo sociale e relazionale, per fornire motivazioni, obiettivi e responsabilità e per sviluppare abilità e capacità, centri servizio per stranieri con sportelli operativi con abilitazione alla procedura di rinnovo, rilascio e aggiornamento di permessi e carte di soggiorno, animazione socio-culturale, mediazione linguistica ed interculturale, insegnamento lingua italiana e formazione anche sulle tradizioni culturali e religiose locali, accompagnamento e disbrigo pratiche burocratiche connesse con lo status di migrante, ricongiungimenti familiari, rimpatri, accompagnamento ed orientamento scolastico, lavorativo, giurisdizionale e per la ricerca di soluzioni abitative.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	

	di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie	
	od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto	
	di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti	
	norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque	
	accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere	
	attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in	
	possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa potrà raccogliere fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di	
	beni e servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in conformità con le leggi	
	vigenti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito	
	regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli	
	soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.	
	Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.	

	Possano essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma terzo, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5 e che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa, così come previsto dai regolamenti Interno;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di	

	amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e/o pec;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta all'art. 44 del presente statuto.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica, anche certificata, ed il numero di fax;	
	g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	

	Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare, i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o pec (posta elettronica certificata) alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte. È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per i soci sovventori e finanziatori, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;	

	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa. Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa. Il recesso dei soci volontari è libero	
	Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può effettuare un tentativo di composizione con le modalità previste dall'articolo 44 del presente statuto, salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria territorialmente competente ai sensi dell'art. 2532 del Codice Civile. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione) L'esclusione può essere deliberata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, giusta quanto previsto al precedente art. 8 lett. c);	
	e) nel caso di socio lavoratore, nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può tentare una composizione con le modalità previste dall'articolo 44 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria territorialmente competente ai sensi dell'art. 2532 del Codice Civile. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	

	mutualistici pendenti.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro. L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso delle azioni)	
	I soci receduti o esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e la quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.	
	Il sovrapprezzo versato non verrà rimborsato.	
	Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 1 (un) anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	

	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.	
	L'azione ha un valore nominale pari a € 100,00 (cento virgola zero zero).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 26 del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni così come previsto al successivo articolo 19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa, il termine minimo di durata del conferimento e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, solo dopo l'esaurimento del capitale dei soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori, unitamente ai possessori di strumenti finanziari dotati di diritto di voto, è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;	
	d) ai soci sovventori, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta un voto qualunque sia l'ammontare del conferimento.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori, unitamente ai possessori di strumenti finanziari dotati di diritto di voto, non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori, unitamente ai possessori di strumenti finanziari dotati di diritto di voto, verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.	

	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	STRUMENTI FINANZIARI – SOCI FINANZIATORI	
	Art. 20 (Emissione di azioni di finanziamento)	
	Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, la cooperativa può emettere ai sensi dell'art. 2526 C.C. strumenti finanziari costituiti da azioni di finanziamento secondo le regole fissate al presente titolo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.	
	L'Assemblea Straordinaria dei soci determina l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci cooperatori e sovventori sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.	
	La cooperativa ha la facoltà di non emettere materialmente i titoli.	
	Art. 21 (Conferimento dei soci finanziatori)	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.	
	Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.	
	Art. 22 (Diritti amministrativi e patrimoniali dei soci finanziatori)	
	Ai soci finanziatori è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione.	
	In ogni caso, i soci finanziatori, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.	
	Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo socio finanziatore ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.	
	Le azioni dei soci finanziatori sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 C.C. e la presenza di un utile capiente.	
	I soci finanziatori, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.	
	In caso di perdite di bilancio, queste incideranno sugli apporti effettuati dai soci finanziatori solo dopo che siano stati azzerati il capitale sociale dei soci cooperatori e dei soci sovventori.	
	Art. 23 (Trasferibilità dei titoli)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio d'Amministrazione.	
	Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio d'Amministrazione il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	

	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 24 (Recesso dei soci finanziatori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., al socio finanziatore spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare delle azioni di finanziamento.	
	TITOLO VI	
	STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI	
	Art. 25 (Titoli di debito)	
	L'organo amministrativo, con verbale redatto da notaio, può emettere strumenti finanziari non partecipativi, ovvero titoli di debito ai sensi degli art. 2410 e seguenti del C.C. privi di diritti amministrativi, ma con obbligo di rimborso, ai sensi dell'art. 2411 del C.C.	
	La cooperativa ha la facoltà di non emettere materialmente tali titoli.	
	TITOLO VII	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 26 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di € 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna. Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	c) dalle azioni di finanziamento dei soci finanziatori.	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 28 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria indivisibile;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.	
	Art. 27 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.	

	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione con le modalità previste dall'art. 44 del presente statuto, salva l'opposizione al Tribunale ai sensi dell'art. 2530 del Codice Civile.	
	Art. 28 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale dei soci finanziatori;	
	e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;	
	f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 29 (Ristorni)	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei	

	trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma.	
	I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale detenuto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione di cui al titolo IV o azioni di finanziamento di cui al titolo V.	
	TITOLO VIII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 30 (Organi sociali)	
	Sono organi della cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	Art. 31 (Funzioni dell'Assemblea)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) approva il bilancio sociale;	
	c) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;	
	d) definisce i diritti e delibera l'emissione delle azioni di finanziamento di cui al titolo V;	
	e) procede alla nomina e revoca del consiglio di amministrazione;	
	f) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;	
	g) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;	
	h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 29 del presente statuto;	
	i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	j) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'art. 6 della L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;	
	k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Sono riservate all'assemblea straordinaria	
	1) le deliberazioni sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della cooperativa;	
	2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;	
	3) le altre materie indicate dalla legge.	
	Art. 32 (Convocazione dell'Assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	

	L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai recapiti risultanti dal libro	
	soci con lettera raccomandata A/R, pec (posta elettronica certificata) o altro mezzo	
	idoneo ad assicurarne l'avvenuto ricevimento, quali fax o posta elettronica, inviata	
	o consegnata a mano ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 28.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal consiglio di amministrazione ogni	
	volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne	
	sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino	
	almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto	
	di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati.	
	Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti	
	sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 33 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è	
	regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui	
	all'ultimo comma del successivo articolo 34.	
	Art. 34 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto	
	coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non	
	siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci sovventori e i soci finanziatori si	
	applicano rispettivamente i precedenti articoli 19 e 22.	
	L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati	
	in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano	
	rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento	
	dei soci, ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di	
	presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea	
	totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove	
	saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,	
	soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	

	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 (un) altro socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 35 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 36 (Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente, qualora non via abbia già provveduto l'assemblea.	
	Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:	
	- non essere interdetto, inabilitato o fallito	
	- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:	
	- aver maturato un'esperienza attraverso, alternativamente, l'esercizio di:	
	a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;	
	b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;	
	- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 37 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	

	eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di	
	quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato	
	Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della	
	gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior	
	rilevo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate.	
	Art. 38 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da	
	almeno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non	
	meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo e-mail o mezzi di	
	messaggistica digitale, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta	
	anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche	
	dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di	
	telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le	
	seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione,	
	che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in	
	tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando	
	necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si	
	trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la	
	stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di	
	voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di	
	come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio	
	Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
	una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi	
	dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 39 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)	

	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 40 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.	
	Art. 41 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 42 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	Art. 43 (Revisione legale dei conti)	
	La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	

	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.	
	TITOLO IX	
	CONTROVERSIE	
	Art. 44 (Clausola compromissoria)	
	Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente atto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della C.C.I.A.A. territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.28 del 4 marzo 2010, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta in via definitiva da un arbitro, che dovrà essere designato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha sede.	
	L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.	
	Sede dell'arbitrato sarà nel luogo in cui la società ha la propria sede.	
	L'arbitro funzionerà e giudicherà secondo le norme previste dal vigente codice di Procedura Civile e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.	
	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 45 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 46 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci finanziatori eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 28, lettera e) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 28, lettera e), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci operatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 28, lettera e), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti.	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della L. 31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO XII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 47 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al	

[illegible]